

Facsimile bando assegni di ricerca

Art. 1

Numero degli assegni

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno a tempo determinato (anni ...), per la collaborazione ad attività di ricerca nel programma specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando.
2. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori scientifico-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale 4 Ottobre 2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 24 Ottobre 2000 - Serie generale e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando;
 - b) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
 - c) conoscenza di una lingua straniera.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate all'ultimo comma del presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e collocamento in aspettativa senza assegni.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo delle Università, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della legge n. 449/1997. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Altresì non possono essere destinatari di assegni di ricerca coloro i quali sono stati ammessi a corsi di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno.

Art. 3

Domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina e redatta in carta semplice, su apposito modello - Allegato B - che fa parte integrante del presente bando.
2. La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente decreto tramite affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Messina Piazza Pugliatti n° 1 Messina. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.

3. Nella domanda il candidato, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) nome e cognome
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) la cittadinanza;
- d) la residenza ed il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
- e) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando ovvero il possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle autorità competenti. Il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai solo fini dell'ammissione alla selezione. In tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Il candidato dovrà indicare altresì l'università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;
- f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
- g) di non essere dipendente di ruolo dell'Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n.449/1997 né presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero di trovarsi in una delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito all'art. 2 del bando;
- h) di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione comparativa saranno inviate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda:

- a) i titoli di cui al successivo art. 4 che ritengono utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice;
- b) il certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
- c) il curriculum della propria attività scientifica (dottorato di ricerca o curriculum scientifico - professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca);
- d) l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.

I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, e successive modifiche ed integrazioni

(modulo C allegato). Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

7. Le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e corredate da elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa.

8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art.4

Valutazione comparativa dei candidati

1. La valutazione comparativa tende ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.

Essa consiste:

- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato «A» al presente bando.

Il punteggio complessivo è pari a punti 100, così suddivisi:

- punti per la valutazione dei titoli 60;
- punti per il colloquio 40.

2. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati, di almeno punti 35.

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno punti 25.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio.

3. Le tipologie di titoli valutabili sono, le seguenti:

- Pubblicazioni scientifiche
- Titolo di dottore di ricerca pertinente in relazione all'oggetto dell'assegno
- Frequenza di corsi di Dottorato pertinenti
- Frequenza di corsi di specializzazione, di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero
- Tesi di dottorato (se non *pubblicata*)
- Altri titoli.

4. Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al settore scientifico-disciplinare ed al Programma di Ricerca, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico.

5. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami.

6. Sede e data del colloquio saranno comunicate agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 20 giorni di anticipo. Farà fede il timbro postale di ricezione della

raccomandata suddetta. Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà affisso all'albo della sede degli esami.

7. A parità di merito e di titoli è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta da tre docenti di ruolo dell'Area interessata, uno dei quali è il responsabile scientifico del progetto cui è stato destinato l'assegno. Essa è designata dal Consiglio della struttura cui l'assegno è stato attribuito.

2. Espletate le prove, la commissione formula la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza prevista dal comma 7 del precedente art. 4.

3. La Commissione comunica i nominativi dei vincitori degli assegni al Direttore della struttura proponente ed al Rettore.

4. Il Direttore della struttura di ricerca interessata garantisce adeguata pubblicità agli atti, dalla data di pubblicazione dei quali, decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al Rettore entro 10 giorni.

5. Sui ricorsi è competente a decidere il Senato Accademico.

Art. 6

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verrà conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno per la durata di anni sotto riserva degli accertamenti dei requisiti prescritti.

2. All'atto della stipula del contratto lo stesso dovrà sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 2; nel caso presti servizio presso pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 2, dovrà, altresì, dichiarare di essere provvisto del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

3. Gli assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte degli Organi Accademici di Governo, con le modalità di cui al successivo art. 7. L'importo degli assegni è annualmente stabilito dagli Organi Accademici ai sensi dei decreti MIUR 11 febbraio 1998 n° 121 e 26 febbraio 2004 n° 45.

4. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in € 16.138,00 al netto di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Università. L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate. Ad esso si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476 del 13/8/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge n.333 dell'8/8/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La collaborazione all'attività di ricerca è svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato.

6. Gli assegnisti possono svolgere attività didattica, nel rispetto delle norme generali vigenti e dei Regolamenti d'Ateneo.

7. Gli assegnisti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a domanda degli stessi, possono svolgere attività assistenziale coerente con il progetto di ricerca da loro svolto e sotto la supervisione del responsabile scientifico purché provvisti di abilitazione all'esercizio della professione di medico.

8. L'assegnista può altresì far parte di commissioni di esami universitari se cultore della materia.

Art.7

Valutazione dell'attività svolta

1. Il titolare dell'assegno, annualmente e nei trenta giorni antecedenti la scadenza del relativo contratto, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura interessata una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata da motivata richiesta del responsabile scientifico al fine della conferma del rapporto di collaborazione. Il Consiglio della struttura interessata esprime il proprio parere in merito e trasmette tutta la documentazione, entro i venti giorni successivi alla presentazione, all'Ufficio preposto che ne cura l'inoltro alla Commissione di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento che disciplina il conferimento degli assegni di ricerca. La Commissione esprime il proprio parere e lo trasmette al citato Ufficio entro venti giorni dalla ricezione della documentazione.
2. La conferma della prosecuzione della collaborazione, previa acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, è disposta con decreto rettorale, sottoposto alla ratifica del Senato Accademico.

Art. 8

Stipula del Contratto

1. Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per l'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449/97.
2. Ove entro 30 giorni dalla comunicazione il candidato non abbia perfezionato la stipula del contratto, si procede, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato che segue immediatamente in graduatoria.
3. Allorché, nel corso della collaborazione per l'attività di ricerca, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, incompatibilità, etc...), si verifichi l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione, si procede alla stipula del contratto con il candidato che risulta in graduatoria in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico del progetto, approvata con deliberazione della struttura interessata e purché sussista un residuo temporale di almeno nove mesi al completamento della collaborazione.
4. In assenza di tali condizioni i fondi allo scopo destinati saranno acquisiti al bilancio dell'Ateneo. Qualora non risulti altro candidato in graduatoria, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico, approvata con deliberazione della struttura interessata, si procede a bandire il conferimento dell'assegno per la collaborazione all'attività di ricerca con riferimento al residuo temporale e comunque, per una sola volta.
5. Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 9

Restituzione della documentazione

I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Messina e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla situazione giuridico-economica del candidato titolare dell'assegno.

Art. 11

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato tramite affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Messina, sarà altresì disponibile nel sito internet dell'Ateneo (ww2.unime.it/assric) e ne sarà data divulgazione anche con "avviso" da pubblicarsi nei quotidiani cittadini.

IL RETTORE

ALLEGATO A

Area scientifico-disciplinare:

Programma di ricerca:

N.1 assegno - Durata: anni, eventualmente rinnovabile ai sensi degli artt. 2 e 11 del relativo Regolamento di Ateneo

Titolo della ricerca:

Descrizione:

Settore scientifico - disciplinare:

Sede:

Titolo di studio richiesto:

Argomenti del colloquio:

ALLEGATO B

La domanda deve essere scritta a macchina ovvero, in modo chiaro e assolutamente leggibile, in stampatello.

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Messina
Piazza S.Pugliatti, n.1
98122 – Messina

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A TEMPO DETERMINATO PER LA COLLABORAZIONE
ALL'ATTIVITA' DI RICERCA NEL PROGRAMMA DAL
TITOLO.....
.....

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta.

COGNOME _____

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____

PROV. _____

IL _____

SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____

TELEFONO: PREFISSO _____ NUMERO _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se diverso dalla residenza):

COMUNE _____

PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____

TELEFONO: PREFISSO _____

NUMERO _____

di essere cittadino italiano;

Per i cittadini stranieri:

- di essere cittadino di _____
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell'Allegato "A" al bando necessario alla procedura di cui trattasi:
conseguito in data _____
presso _____
con la seguente votazione: _____
- di non essere dipendente di ruolo delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 né presso altre pubbliche amministrazioni;
ovvero
- di trovarsi in una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito all'art.2 del bando;
- di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca ;
- di non essere ammesso a corsi di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno
ovvero
- di trovarsi nella condizione sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito dall'art. 2 del bando.

Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all'allegato modulo "C" che fa parte integrante dell'allegato "B" – fac-simile della domanda.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n.196., per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data

Il Dichiarante

MODULO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

I sottoscritt_

COGNOME _____

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____

PROV. _____

IL _____

SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____

TELEFONO: PREFISSO _____

NUMERO _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA:

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 1, del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o

inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.